

Il Regolamento UE dei fertilizzanti:
*una nuova norma per i
biostimolanti e le sostanze «dual
use»*

Chianciano Terme
6 marzo 2018



LA GOVERNANCE

● CONFINDUSTRIA
holding

● 150.000 imprese



SETTORI INDUSTRIALI ●

TESSILE
CHIMICO
ENERGETICO
Ecc...

FEDERCHIMICA ●


Federazione Nazionale
dell'Industria Chimica

1400 imprese


LA GOVERNANCE

FEDERCHIMICA

DOVE SIAMO?



MILANO



ROMA



BRUXELLES

IN QUANTI SIAMO?

17
Associazioni

ASSOFERTILIZZANTI

GRUPPI
MERCEOLOGICI

minerali

organici, organo-minerali, ammendanti,
substrati e correttivi

specialistici



1350

fabbricanti

=

1350

potenziali marchi commerciali

Questo è il numero dei marchi al quale i circa 6000 rivenditori presenti sul territorio nazionale possono attingere e tra i quali **1,6 milioni di agricoltori** possono scegliere

ASSOFERTILIZZANTI

INFO GENERALI

55 imprese associate

fatturato: 1 miliardo €

Rappresentanza: > 80%

CAPITALE ESTERO

25%

7% grandi

7% medie

11% piccole

LOCALIZZATE IN ITALIA

75%

2% grandi

40% medie

33% piccole

- 1 la normativa
- 2 Il nuovo Regolamento
- 3 dual use
- 4 Le irregolarità



LA NORMATIVA



COMMERCIALE

FERTILIZZANTI
NAZIONALI

D.Lgs. 75/2010

CONCIMI CE

Regolamento CE 2003/2003



NUOVO
REGOLAMENTO?



BIOLOGICO

FERTILIZZANTI
CONSENTITI IN
AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Regolamento CE 834/2007
Regolamento CE 889/2008



SANITARIO

SOTTOPRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE

Regolamento CE 1069/2009
Regolamento CE 142/2011



AMBIENTALE

DIRETTIVA NITRATI

DIRETTIVA 91/676/CEE

EMISSIONI
INQUINANTI IN
ATMOSFERA

DIRETTIVA (UE) 2016/2284

NORMA IN MATERIA
AMBIENTALE

D.Lgs. 152/2006



FEDERCHIMICA
ASSOFERTILIZZANTI

Associazione nazionale produttori di fertilizzanti



LEGGUE EUROPEA

Disciplina solo i concimi minerali

LEGGUE NAZIONALE

Disciplina tutte le categorie di fertilizzanti ma solo a livello nazionale

NUOVO REGOLAMENTO

Disciplinerà tutte le categorie di fertilizzanti a livello UE

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento CE 2003/2003



38
articoli

5
allegati

- concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi principali
- concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari
- concimi minerali per l'apporto di microelementi
- inibitori
- sostanze di calcinazione

NO BIOSTIMOLANTI

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. 75/2010

172
den. tipo

17
articoli

14
allegati

- Concimi minerali
- Concimi organici
- Concimi organo – minerali
- Ammendanti
- Correttivi
- Substrati
- Prodotti ad azione specifica

Biostimolanti

I BIOSTIMOLANTI

Allegato VI – D. Lgs. 75/2010

- rientrano nella categoria PAS
- 10 denominazioni del tipo
- sono dichiarabili le proprietà biostimolanti solo per questi prodotti (vietato per le miscele)
- obbligatorio dose di impiego e modalità d'uso
- no sostanze fitormonali nel prodotto



I prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6

Estratti alghe



Idrolizzati vegetali
o animali



Micorrize



PUNTI DEBOLI

BIOSTIMOLANTI

Settore deregolamentato

- il mercato non è armonizzato
- definizione aspecifica in legge
- grosse difficoltà nel costruire una statistica attendibile
- classificazioni errate da parte delle imprese


**PUNTI DI
FORZA**

BIOSTIMOLANTI

ITALIA: leadership di portata mondiale


- prodotti innovativi
- costanti investimenti in R&D

BIOSTIMOLANTI: gli 8 mercati più importanti




Source: EBIC

BIOSTIMOLANTI: mercato UE



Source: EBIC

BIOSTIMOLANTI: mercato italiano



Source: EBIC



**IL NUOVO
REGOLAMENTO**

CIRCULAR ECONOMY

CIRCULAR ECONOMY



pacchetto di normative
per riciclo sostanze

Nuovo Regolamento
UE dei fertilizzanti

NUOVO REGOLAMENTO UE





PUNTI CHIAVE

1. MARCHIO CE
2. REGOLAMENTA PIÙ CATEGORIE DI PRODOTTI
3. RICONOSCIUTA LA CATEGORIA DEI BIOSTIMOLANTI
4. APPLICAZIONE DAL 2020 (?)


MARCHIO CE



CE

- incentivare la produzione su larga scala nella UE
- marchio CE su base volontaria
- eliminazione ostacoli alla libera vendita
- mercato interno più integrato e più equo

CATEGORIE PRODOTTI



MATERIE PRIME




CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: piante non trasformate o lavorate meccanicamente, parti o estratti di piante
CMC 3: Compost
CMC 4: digestato di colture energetiche
CMC 5: digestato diverso da quello di colture energetiche
CMC 6: sottoprodotti dell'industria alimentare
CMC 7: microrganismi
CMC 8: additivi agronomici
CMC 9: polimeri nutrienti
CMC 10: polimeri diversi da quelli nutrienti
CMC 11: determinati sottoprodotti di origine animale

DEFINIZIONE

CATEGORIA

PFC 6: BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE

1. Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato a stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante:
 - (a) efficienza dell'uso dei nutrienti,
 - (b) tolleranza allo stress abiotico o
 - (c) caratteristiche qualitative delle colture.
2. I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:
 - cadmio (Cd) 3 mg/kg di materia secca,
 - cromo esavalente (Cr VI) 2 mg/kg di materia secca, e
 - piombo (Pb) 120 mg/kg di materia secca.
3. Il biostimolante delle piante deve produrre gli effetti dichiarati sull'etichetta per le colture ivi specificate.



CATEGORIE BIOSTIMOLANTI

SUDDIVISIONE

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante

1. Un biostimolante microbico delle piante è costituito esclusivamente da un microrganismo o da un consorzio di microrganismi di cui alla categoria dei materiali costituenti (CMC) 7 dell'allegato II.



Azotobacter spp.


Funghi micorrizici

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

PFC 6(B): Biostimolante non microbico delle piante

Un biostimolante non microbico delle piante è un biostimolante delle piante diverso dai biostimolanti microbici delle piante.



SCENARIO FUTURO

NORMA NAZIONALE

- armonizzata con le disposizioni del Reg. UE (es. contaminanti) «O»
 - immutata «O»
 - abrogata
-

VS

NORMA UE

marchio CE solo se conformi al Regolamento



**DUAL
USE**

COSA PREVEDE LA LEGGE

Posso produrre fertilizzanti con le stesse
S.A. registrate nel PPP database?

SI

COSA PREVEDE LA LEGGE

- «concime»: **sostanza** la cui funzione principale **è fornire elementi nutritivi alle piante**



ergo: in caso contrario entrano nel campo di applicazione di altre norme

- appropriati consigli di dosaggi e modalità d'utilizzo in relazione alle condizioni del terreno e alla coltura



avvertenza in etichetta: "Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate"

- requisiti qualitativi verificabili dai metodi analitici
- indicazioni **FACOLTATIVE in armonia con quelle OBBLIGATORIE**

DUAL USE

COSA CI SARÀ

- distinzione **sostanza - prodotto**
- vietate funzioni differenti da quelle fertilizzanti
- fertilizzazione è anche biostimolazione
- circoscritto l'ambito di applicazione

(15) Talune **sostanze**, miscele e microrganismi, comunemente denominati **prodotti biostimolanti delle piante**, non sono di per sé dei nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico o le caratteristiche qualitative delle colture, essi sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009.

(16) I **prodotti** aventi una o più funzioni, una delle quali rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, **sono prodotti fitosanitari che rientrano nell'ambito di applicazione di questo regolamento**. Tali prodotti dovrebbero rimanere sottoposti al controllo concepito per tali prodotti e previsto da tale regolamento. Laddove tali prodotti abbiano anche la funzione **o l'azione** di prodotto fertilizzante, sarebbe fuorviante prevederne la marcatura CE a norma del presente regolamento in quanto la messa a disposizione di un prodotto fitosanitario sul mercato è subordinata a un'autorizzazione del prodotto valida nello Stato membro in questione. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 1 **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.
Il presente regolamento non si applica tuttavia ai seguenti prodotti:
 - (a) sottoprodotti di origine animale sottoposti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009,
 - (b) prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.

DUAL USE

- REGOLE ETICHETTATURA:

- istruzioni d'uso (es. dose di applicazione e piante bersaglio)
- le informazioni non devono fuorviare l'utilizzatore (es. attribuire proprietà fitoiatriche)
- garantire che l'uso previsto del fertilizzante non comporti il superamento dei limiti massimi di residui per i prodotti alimentari (se la sostanza è contemplata nel Reg. CE 396/2005)
- NO a **claim** quali "sostenibile" o "rispettoso dell'ambiente" (a meno che oggettivamente verificabile)
- per i biostimolanti **indicare tra i claim** gli effetti per ogni pianta bersaglio e qualsiasi istruzione su: efficacia, buone pratiche agricole e miscelazione con i prodotti fitosanitari



POSIZIONI DI ASSO FERTILIZZANTI

1 - COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

2 - RAME

- rispetto scrupoloso delle norme del settore
- promozione uso corretto dei mezzi tecnici in agricoltura
- NO vendita e utilizzo di fertilizzanti per scopi diversi dalla nutrizione
- NO claim fraudolenti
- tecnici utilizzatori devono prestare la massima attenzione alle indicazioni d'uso
- agrofarmaci e fertilizzanti da impiegare esclusivamente secondo le oggettive esigenze agronomiche
- somministrazione rame e zolfo con finalità e/o modalità diverse rispetto a quelle riportate in etichetta è assolutamente vietata

Assofertilizzanti e le sue Imprese invitano tutti gli operatori del comparto (produttori, rivenditori ed utilizzatori) ad operare nella piena conformità normativa e a denunciare gli eventuali comportamenti illeciti sul mercato presso le preposte autorità di sorveglianza



LE IRREGOLARITÀ

FRODI

- vendita di confezioni non rispondenti al peso indicato
- vendita prodotti con caratteristiche differenti da quelle dichiarate

CLAIM PUBBLICITARI

- messaggi pubblicitari ingannevoli
- messaggi pubblicitari che vantano proprietà differenti da quelle nutritive

CONTRAFFAZIONI

- falsificazione prodotti immessi in commercio

UTILIZZO IMPROPRIO MATERIE PRIME

- materie prime pericolose (es. rifiuti)
- sottoprodotti di origine animale considerati pericolosi o non sterilizzati

MISURE DI CONTROLLO

- ICQRF
- NAS
- NAC
- AGENZIE REGIONALI

SANZIONI NORMA FERTILIZZANTI

Art. 2.

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 28 e dall'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

ALTRE NORMATIVE

...ina sanzionatoria Reg.
...aci

JUDICI

...Corte di Cassazione

TRACCIABILITÀ

- registro interno per concimi CE
- registro online dei fabbricanti e dei fertilizzanti
- tracciabilità per i SOA



REGISTRO FERTILIZZANTI

SIAN

INDICE

- **REGISTRO DEI FABBRICANTI** DDG n. 0025369 del 29 settembre 2017
 - Ricerca per DENOMINAZIONE o N. REGISTRAZIONE
 - Ricerca per DENOMINAZIONE DEL TIPO
 - Stampa del Registro
- **REGISTRO FERTILIZZANTI** DDG n. 0025375 del 29 settembre 2017

Usa Convenzionale Usa Biologico

- Ricerca per FABBRICANTE
- Ricerca per DENOMINAZIONE DEL TIPO
- Ricerca per NOME COMMERCIALE
- Stampa del Registro